

Applicabilità, in via analogica, al procacciamento di affari le disposizioni sul contratto d'agenzia – Cass. n. 18489/2020

Mediazione (nozioni, caratteri, distinzioni) - Procacciamento di affari - Elementi comuni - Elementi differenziali - Applicabilità, in via analogica, al procacciamento di affari le disposizioni sul contratto d'agenzia - Conseguenze in tema di prescrizione del diritto al compenso.

In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un

soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti; ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020 (Rv. 659120 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1742](#), [Cod_Civ_art_1754](#), [Cod_Civ_art_1755](#), [Cod_Civ_art_2948](#), [Cod_Civ_art_2950](#)

CORTE

CASSAZIONE

18489

2020